



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.06.2004
COM(2004) 448 definitivo

2004/0137 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Riassunto

L'impegno della Comunità a combattere il riciclaggio dei proventi di attività criminose si è concretizzato nell'adozione di due direttive, rispettivamente nel 1991 e nel 2001. La direttiva del 1991 seguiva fedelmente le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), che costituiscono lo standard di riferimento mondiale in questa materia.

Essa definiva il riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. Le modifiche apportate nel 2001 hanno esteso il suo campo d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività coperte.

La direttiva del 2001, tuttavia, lasciava in sospeso la definizione precisa di reati gravi e invitava la Commissione a presentare nel 2004 una nuova proposta sulla materia.

Nel giugno 2003, il GAFI ha rivisto le sue raccomandazioni, estendendole al finanziamento del terrorismo. Anche la presente proposta di direttiva fa pertanto specificamente riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e prevede le modifiche necessarie per tenere conto delle quaranta raccomandazioni riviste del GAFI.

Introduzione

Gi sforzi della Comunità per prevenire e combattere i tentativi dei criminali di mascherare la provenienza illecita dei loro capitali sono iniziati con l'adozione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Tale direttiva teneva conto in particolare delle quaranta raccomandazioni del GAFI, l'organismo internazionale che guida la lotta mondiale contro questo fenomeno.

Essa imponeva agli Stati membri di proibire il riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti e di prescrivere al settore finanziario di identificare i clienti, di conservare le registrazioni pertinenti, di organizzare procedure di controllo interno e di segnalare alle autorità competenti ogni indizio di riciclaggio.

La limitazione ai proventi del traffico di stupefacenti è stata rapidamente giudicata troppo restrittiva. Si è altresì constatato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi.

Nel 1999, la Commissione ha pertanto proposto di ampliare l'elenco dei reati coperti dalla direttiva e di includere nel suo campo d'applicazione tutta una serie di attività e di professioni non finanziarie vulnerabili.

La direttiva di modifica 2001/97/CE è stata adottata il 4 dicembre 2001, seguendo in sostanza la proposta della Commissione di includere determinate attività e professioni non finanziarie. Per quanto riguarda le attività criminose, i co-legislatori decisero che l'atto si applicasse al riciclaggio dei proventi di reati gravi. Nella parte finale della definizione di attività criminosa si faceva riferimento ai reati che potevano fruttare "consistenti proventi" o che erano "punibili

con una severa pena detentiva". L'articolo 1, punto 1, lettera E stabiliva che "Anteriormente al 15 dicembre 2004 gli Stati membri modificano la definizione di cui al presente trattato per allinearla alla definizione di reato grave di cui all'azione comune 98/699/GAI" ed invitava la Commissione a presentare una proposta in questo senso.

Nonostante l'assenza di riferimento specifico al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri decisero che il concetto di reato grave dovesse includere tutti i reati ad esso connessi. La presente proposta contiene un riferimento specifico al terrorismo ed al suo finanziamento.

Nel giugno 2003, il GAFI ha deciso di intraprendere una revisione approfondita delle sue quaranta raccomandazioni tenendo conto dell'esperienza acquisita e della necessità di un rafforzamento delle misure per combattere più efficacemente il fenomeno del riciclaggio.

In un certo numero di settori, il GAFI ha accresciuto considerevolmente il livello di dettaglio delle sue raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione ritengono che le quaranta raccomandazioni riviste del GAFI dovrebbero essere attuate in modo coordinato su scala europea.

Con un intento di chiarezza, si è deciso di abrogare la direttiva in vigore e di proporre un nuovo testo indipendente. La Commissione è tuttavia partita dal principio che la nuova direttiva debba essere fondata sull'attuale acquis e che le disposizioni esistenti, in particolare quelle relative al trattamento delle professioni incluse, non debbano essere rimesse in discussione qualora ciò non sia necessario.

Il comitato di contatto perderà la sua base giuridica nel diritto comunitario e sarà necessario istituire un nuovo comitato. La Commissione, alla quale dovrebbero essere conferite competenze d'esecuzione limitate in alcuni settori tecnici, dovrebbe essere assistita a tal fine da un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Commento dei singoli articoli della proposta

Articolo 1

Il riciclaggio dei proventi di attività criminose, quale definito nella presente direttiva, deve costituire un reato. L'applicazione di sanzioni penali è essenziale per assicurare un'azione efficace.

Viene proposta una nuova definizione di riciclaggio che comprenda il finanziamento del terrorismo. Nel titolo della direttiva viene inclusa la formula "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo". La definizione di riciclaggio comprende ora il finanziamento del terrorismo con beni di origine lecita. Tutti i riferimenti al riciclaggio includono pertanto il finanziamento del terrorismo.

Articolo 2

La nuova proposta intende colmare talune lacune di copertura e seguire le quaranta raccomandazioni riviste del GAFI. Vengono così inclusi espressamente nel campo di applicazione i prestatori di servizi a trust e società e gli intermediari assicurativi del settore vita.

In base alla proposta tutte le persone che negoziano beni o prestano servizi ed accettano pagamenti in contante di importi superiori alla soglia prevista rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Articolo 3

Questo articolo riprende tutte le definizioni contenute nella direttiva precedente. Apporta adeguamenti tecnici a talune definizioni e modifiche sostanziali ad altre ed aggiunge alcune definizioni nuove.

La definizione di “ente finanziario” viene modificata in linea con l’impostazione seguita dal GAFI. Qualsiasi impresa che eserciti determinate operazioni viene considerata un ente finanziario, ma gli Stati membri sono autorizzati a non applicare la direttiva in situazioni che presentano un rischio molto basso.

Vengono aggiunte le definizioni di intermediario assicurativo, terrorismo, titolare economico, prestatori di servizi a società e trust, persone politicamente esposte, unità di informazione finanziaria, rapporto d’affari e banca di comodo.

La modifica più sostanziale riguarda la definizione di attività criminosa. Il terrorismo viene introdotto come elemento separato e tutti i reati gravi, quali definiti nello strumento rilevante del terzo pilastro, vengono coperti. Ciò determinerà un approccio più coordinato, per quanto la copertura esatta in ciascuno Stato membro continuerà a dipendere dal codice penale nazionale applicabile.

Articolo 5

La direttiva del 1991 prevedeva che i clienti devono essere identificati quando “allacciano rapporti di affari” e non trattava specificamente delle situazioni preesistenti. Il nuovo testo, basato sulle raccomandazioni del GAFI, stabilisce chiaramente che gli enti creditizi e finanziari non debbono mantenere conti anonimi.

Articoli 6 e 7

Questi articoli trattano nel dettaglio della serie di misure che gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva devono adottare per accertarsi di conoscere i loro clienti e di comprendere la natura delle loro attività finanziarie e commerciali. Queste nuove disposizioni non sono di natura radicalmente diversa da quelle contenute nella direttiva precedente. Tuttavia, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, la nuova proposta contiene requisiti più dettagliati. Si specifica che tali procedure possono essere calibrate in funzione della valutazione del rischio esistente.

Il requisito piuttosto generico riguardante la titolarità economica contenuto nella direttiva precedente non è più considerato sufficiente. Le persone e gli enti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva debbono assicurarsi di aver accertato l’identità del titolare economico, basandosi sulla chiara definizione del concetto fornita nella direttiva. Situazioni particolarmente complesse o opache devono dare luogo ad una vigilanza aggiuntiva.

Articolo 8

Il principio di base è che l'identificazione e la verifica dell'identità della clientela debba avvenire prima dell'avvio del rapporto d'affari, ma viene altresì previsto che il rapporto d'affari possa iniziare quando le procedure di identificazione della clientela sono ancora in corso. Si risponde così ad una preoccupazione espressa in particolare dai professionisti interessati. Nel contempo viene chiaramente affermato che se l'identificazione del cliente non può essere effettuata in modo soddisfacente, si deve porre fine al rapporto. Al momento opportuno si dovrà esaminare anche la situazione dei conti e dei rapporti già in essere qualora si ritenga possa esistere un rischio di riciclaggio.

Articolo 9

Questo articolo riprende dalla direttiva del 2001 le disposizioni sull'identificazione dei clienti delle case da gioco.

Articolo 10

Questo articolo riconosce agli Stati membri la facoltà di autorizzare l'applicazione di obblighi di *due diligence* semplificati in situazioni in cui il rischio di riciclaggio sia chiaramente ridotto e contiene alcuni esempi di tali situazioni. Per assicurare un coordinamento, gli articoli 37 e 38 prevedono che la Commissione, assistita da un nuovo comitato, adotti misure di esecuzione riguardanti la fissazione di criteri per identificare le situazioni che presentano un basso rischio di riciclaggio.

Articolo 11

Vi sono casi in cui il rischio di riciclaggio è chiaramente maggiore e si deve prestare particolare attenzione. Questo articolo indica tre situazioni di questo tipo, ovvero quella in cui il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, quella dei conti di corrispondenza e quella delle relazioni con le persone politicamente esposte. Anche in questo caso la Commissione, assistita dal nuovo comitato, deve essere in grado di adottare misure di esecuzione riguardanti i criteri per determinare le altre situazioni in cui sono necessarie misure di *due diligence* rafforzate.

Articoli da 12 a 16

L'inutile duplicazione delle procedure di identificazione della clientela può essere un ostacolo allo svolgimento di affari legittimi o attività professionali. Un esempio in cui tale duplicazione appare inutile è il caso in cui un cliente viene rinviato o presentato da una banca o da un avvocato ad un'altra banca o avvocato. Il più delle volte si dovrebbe accettare tale cliente senza dover espletare nuovamente le procedure di identificazione, fatte salve talune garanzie.

Articolo 17

Questo articolo riproduce le disposizioni della direttiva precedente che impongono di prestare particolare attenzione ad operazioni complesse o insolite. Indicazioni utili possono essere derivate dai lavori del GAFI sulle tendenze e sulle tecniche in materia di riciclaggio.

Articoli da 18 a 22

Questi articoli sulla segnalazione delle operazioni sospette designano l'unità di informazione finanziaria come l'organismo preposto a ricevere e a valutare tali segnalazioni. La definizione dell'unità di informazione finanziaria è tratta dalla decisione quadro 2000/642/GAI del Consiglio del 17 ottobre 2000.

Le disposizioni sulla segnalazione delle operazioni sospette per le professioni legali e di altro tipo e le garanzie applicabili vengono riprese senza modifiche dalla direttiva del 2001.

Articolo 23

Viene confermato che la segnalazione di un'operazione sospetta non costituisce una violazione degli eventuali obblighi di riservatezza a norma del diritto penale o civile. Il riferimento a segnalazioni fatte in buona fede è sostituito da quello a segnalazioni fatte in conformità dei requisiti della direttiva.

Articolo 24

Si tratta di una disposizione nuova. La Commissione è a conoscenza di casi in cui i dipendenti che hanno dato origine alle segnalazioni alle autorità competenti che hanno dato avvio ad indagini o a procedimenti giudiziari sono stati oggetto di minacce. Sebbene la presente direttiva non possa modificare le procedure giudiziarie degli Stati membri, si è incluso questo articolo per richiamare l'attenzione degli Stati membri su questo grave problema, data la sua importanza per l'efficacia della direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fare qualsiasi cosa sia in loro potere per impedire che i dipendenti siano soggetti a minacce o atti ostili.

Articolo 25

Quando viene segnalata un'operazione sospetta, il cliente interessato non deve esserne informato. La possibilità di consentire agli Stati membri di autorizzare i professionisti operanti come consulenti legali ad informare i loro clienti della segnalazione effettuata è stata abbandonata in quanto non conforme alle 40 raccomandazioni riviste del GAFI. Si precisa tuttavia che se un consulente legale tenta di dissuadere un cliente dal compiere attività illegali non commette una violazione del suddetto divieto.

Articoli da 26 a 29

L'articolo 26 conferma l'obbligo esistente di conservare i documenti per almeno cinque anni. L'articolo 27 impone agli enti creditizi e finanziari che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare per quanto possibile gli obblighi di identificazione della clientela da essa previsti anche nelle loro succursali e controllate al di fuori della UE. L'articolo 28 stabilisce che gli enti creditizi e finanziari della UE devono essere in grado di rispondere pienamente e rapidamente alle richieste di informazioni dell'unità di informazione finanziaria o delle altre autorità competenti riguardanti i loro rapporti d'affari con determinate persone giuridiche o fisiche. In questa fase la Commissione non propone l'istituzione di un registro obbligatorio dei conti bancari in tutti i paesi; la nuova proposta fissa semplicemente l'obiettivo, lasciando agli Stati membri il compito di stabilire come raggiungerlo. La Commissione controllerà l'impatto di questa disposizione. Infine l'articolo 29 impone agli Stati membri di tenere statistiche appropriate in particolare in merito al seguito dato alle segnalazioni e ai risultati ottenuti. Tali informazioni, nonché il feedback menzionato all'articolo 31, possono motivare i soggetti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e aiutarli a sviluppare procedure più efficaci.

Articoli 32 e 33

Questi articoli prevedono che gli uffici di cambio e i prestatori di servizi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione. Gli Stati membri impongono alle loro autorità competenti di controllare l'osservanza di tali requisiti da parte di tutti gli enti e di tutte le persone soggette alla direttiva.

Articoli da 34 a 36

Questi articoli riguardano la questione delle sanzioni. Un ravvicinamento delle sanzioni in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è già stato realizzato dalla decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo. L'articolo 34 impone agli Stati membri di applicare sanzioni appropriate in caso di violazione delle misure nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Gli articoli 35 e 36 trattano della responsabilità delle persone giuridiche.

Articoli 37 e 38

L'articolo 37 stabilisce i settori nei quali la Commissione può adottare misure di esecuzione nel quadro della procedura del comitato di cui alla decisione 1999/468/CE per tenere conto degli sviluppi tecnici e per garantire un'applicazione uniforme della direttiva.

L'articolo 38 istituisce un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose che sostituisca il vecchio comitato di contatto. La Commissione, assistita da questo nuovo comitato, deve adottare le misure di esecuzione di cui all'articolo 37.

Articoli da 39 a 41

L'articolo 39 introduce l'obbligo di presentare relazioni periodiche sull'attuazione della direttiva. L'articolo 40 abroga la direttiva precedente e fa riferimento alla tavola di concordanza allegata. Infine l'articolo 41 fissa un termine per l'attuazione di 12 mesi.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose è uno dei mezzi più efficaci per contrastare la criminalità organizzata. Si possono raggiungere dei risultati in tal senso anche con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario, oltre che con l'approccio fondato sul diritto penale.
- (2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.
- (3) Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i riciclatori potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.
- (4) Per rispondere a queste preoccupazioni è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema

¹ GU C (...) (...), pag. (...).

² GU C (...) (...), pag. (...).

³ GU C (...) (...), pag. (...).

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite⁴. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

- (5) Di norma, il riciclaggio dei proventi di attività criminose avviene a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità deve continuare a tenere conto delle quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (in appresso "GAFI"), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le quaranta raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorre allineare la direttiva comunitaria ai nuovi standard internazionali.
- (6) L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.
- (7) Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta ai proventi dei reati connessi al traffico di stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base o reati-presupposto. L'ampliamento della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto è opportuno allineare la definizione di "reato grave" a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato⁵.
- (8) Inoltre, l'elenco delle attività criminose sulle quali si basa la definizione di riciclaggio deve essere esteso, in modo da includervi la lotta contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo. Il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia infatti chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, la definizione di riciclaggio deve essere modificata, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Il terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.

⁴ GU L 166 del 28.06.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

⁵ GU L 182 del 05.07.2001, pag. 1.

- (a) L'obbligo generale di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e l'obbligo di assicurare la punibilità in quanto reato di cui all'articolo 1 comportano che si debbano applicare sanzioni penali alle persone fisiche che violano gli obblighi in materia di identificazione dei clienti, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, dato che tali persone devono essere considerate partecipi all'attività di riciclaggio.
- (9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare economico, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di titolare economico.
- (10) Il mero divieto del riciclaggio dei proventi di attività criminose non è sufficiente: per garantire una prevenzione efficace di questo fenomeno, compreso il finanziamento del terrorismo, è necessario prevedere sanzioni penali. Di conseguenza, la normativa comunitaria dovrebbe classificare il riciclaggio dei proventi di attività criminose nella categoria dei reati.
- (11) Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose, gli obblighi antiriciclaggio devono essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi a società e trust.
- (12) La direttiva 91/308/CEE, quale modificata, ha incluso i notai e i professionisti legali indipendenti nel campo di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la nuova direttiva non deve apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.
- (13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale deve restare soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio.
- (14) I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato

sull'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non devono essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della direttiva.

- (15) Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basato sul rischio, si deve introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi potrebbero applicarsi obblighi semplificati di *due diligence* (dovere di diligenza) nel rapporto con la clientela.
- (16) Analogamente, la normativa comunitaria deve riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.
- (17) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso; tali rapporti possono infatti esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Anche gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano che si presti maggiore attenzione a tali casi.
- (18) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (19) Dato che le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione. A tal fine deve essere istituito un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, che sostituisca il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.
- (20) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni internazionali, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate.
- (21) Le operazioni sospette devono essere segnalate alle autorità responsabili per la lotta al riciclaggio. Attualmente tali autorità sono denominate generalmente "unità di informazione finanziaria" e tale denominazione deve essere utilizzata anche nella presente direttiva. Tutti gli Stati membri devono disporre di un'unità di informazione finanziaria e si deve chiarire che è obbligatorio segnalare anche i tentativi di riciclaggio.

⁶ GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

- (22) Un certo numero di dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di intimidazioni. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione determinante per l'efficacia del regime antiriciclaggio. Gli Stati membri devono essere coscienti del problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali intimidazioni.
- (23) Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorre pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari della Comunità hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, devono applicare anche in tali succursali o controllate lo standard comunitario o avvertire le autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di standard molto diversi nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.
- (24) Gli enti creditizi e finanziari devono essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste d'informazione delle autorità riguardanti i rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone.
- (25) Per mantenere la mobilitazione degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si deve, per quanto possibile, assicurare loro un feedback sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia del loro sistema nazionale antiriciclaggio, gli Stati membri devono continuare a tenere statistiche in materia e devono provvedere al loro miglioramento.
- (26) L'importanza di combattere il riciclaggio deve indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Dato che persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio, tali sanzioni debbono essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.
- (27) Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alla direttiva 91/308/CEE, ragioni di chiarezza ne impongono la sostituzione con una nuova direttiva.
- (28) Dato che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere adeguatamente raggiunti dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso “riciclaggio”) costituisca un reato.

2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la fornitura o raccolta di beni di origine lecita, in qualunque modo, con l'intenzione di utilizzarli, completamente o in parte, a fini terroristici, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;

e) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione o la collusione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al primo comma, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica ai seguenti enti e alle seguenti persone:

1) enti creditizi;

2) enti finanziari;

3) le seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio e conti titoli;

iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

c) prestatori di servizi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);

d) intermediari assicurativi, quando si occupano di assicurazione vita e di altre forme di assicurazione legate ad investimenti;

e) agenti immobiliari;

f) altre persone che negoziano beni o che prestano servizi, quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che risultano collegate;

g) case da gioco.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ad enti finanziari che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio sono scarsi.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "ente creditizio": un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1, primo comma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3, della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

⁷ GU L 126 del 26.05.2000, pag. 1.

2) “ente finanziario”:

a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'elenco che figura nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalue (“bureau de change”) e delle società di trasferimento di fondi;

b) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;

c) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, punto 1 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;

d) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;

e) le succursali situate nella Comunità degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

3) “intermediario assicurativo”: un intermediario assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;

(4) "terrorismo": qualsiasi reato ai sensi degli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio¹¹;

5) “beni”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

6) “attività criminosa”: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;

7) costituiscono “reati gravi” almeno:

a) il terrorismo;

b) ognuno dei reati definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI¹²;

d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹³;

⁸ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

⁹ GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.

¹⁰ GU L 9 del 15.01.2003, pag. 3.

¹¹ GU L 164 del 22.06.2002, pag. 3.

¹² GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

¹³ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

e) la corruzione;

f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

8) "titolare economico":

a) la persona fisica che, in ultima analisi, possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

b) la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il 10% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

c) le persone fisiche per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività;

9) "prestatori di servizi a società e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) costituire società o altre persone giuridiche;

b) occupare la funzione di dirigente o di segretario di una società, di socio di un'associazione (partnership) o una funzione simile nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale o locali ad una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico simile;

d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio, come pure i membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;

(11) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

(12) "banca di comodo": un ente creditizio che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Articolo 4

Per impedire il riciclaggio, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Capo II

Obblighi di *due diligence* nel rapporto con la clientela

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 5

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti e libretti di risparmio anonimi o conti intestati a nomi fittizi.

Articolo 6

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva applicano le procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela, basandosi su documenti, dati o informazioni di fonte affidabile ed indipendente, nei casi seguenti:

- a) quando allacciano rapporti d'affari;
- b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che risultino collegate;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Articolo 7

1. Le procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela comprendono le attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità;
- b) se necessario, identificare il titolare economico ed adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
- c) ottenere informazioni sull'oggetto e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- d) applicare una *due diligence* costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e, se necessario, sull'origine dei fondi, in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2. Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva applicano tutte le procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela di cui al paragrafo 1, ma possono calibrare tali procedure in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi.

3. Le disposizioni speciali sull'identificazione dei clienti contenute nel regolamento... del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le informazioni relative all'ordinante da allegare ai bonifici e alle rimesse eseguite da società di trasferimento di fondi si applicano ai servizi di pagamento di cui al punto 4 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE.

Articolo 8

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere gli obblighi di *due diligence* nel rapporto con la clientela prima o al momento dell'avvio di un rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione per clienti occasionali.

2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non sono in grado di rispettare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), non possono aprire il conto o avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione oppure pongono fine al rapporto d'affari in questione e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19.

3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela non soltanto a tutti i loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della loro valutazione del rischio presente.

Articolo 9

1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 1 000 EUR.

2. L'obbligo di *due diligence* nel rapporto con la clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

SEZIONE 2

OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE* SEMPLIFICATI NEL RAPPORTO CON LA CLIENTELA

Articolo 10

1. In deroga agli articoli 6 e 7 ed all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a non applicare gli obblighi di *due diligence* nel rapporto con la clientela ai clienti che presentano uno scarso rischio di riciclaggio quali:

a) gli enti creditizi o finanziari di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano soggetti ad obblighi antiriciclaggio equivalenti agli standard internazionali e purché il rispetto di tali obblighi sia controllato;

b) le società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CEE in uno o più Stati membri e le società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

c) i titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi antiriciclaggio conformi con gli standard internazionali e purché il rispetto di tali obblighi sia controllato.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui ritengono che un paese terzo non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. In deroga agli articoli 6 e 7 ed all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a non applicare gli obblighi di *due diligence* nel rapporto con la clientela ai prodotti e alle transazioni che presentano uno scarso rischio di riciclaggio, quali:

a) i contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2 500 EUR;

b) i contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) i regimi di pensione, o sistemi simili che versino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal salario e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) la moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/46/CE¹⁴, quando sono fissati limiti bassi per l'importo emesso, per l'importo che può essere registrato su un supporto elettronico o per il volume delle transazioni autorizzate.

Articolo 10 bis

Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare obblighi semplificati di *due diligence* agli enti creditizi e finanziari del paese terzo in questione.

SEZIONE 3

OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE* RAFFORZATI NEL RAPPORTO CON LA CLIENTELA

Articolo 11

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare, oltre alle misure di cui agli articoli 6, 7 e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulla base della loro valutazione del rischio esistente, obblighi di *due diligence* rafforzati nel rapporto con la clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio e comunque nei casi indicati in appresso, conformemente al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo.

Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di applicare una o più fra le misure indicate in appresso:

- a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite prove documentali supplementari;
- b) misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta di una certificazione di conferma di un ente che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva;
- c) obbligo che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

In caso di conti di corrispondenza con enti creditizi di altri Stati membri o di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

- a) di raccogliere sul corrispondente estero informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni accessibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- b) di valutare i controlli antiriciclaggio applicati dal corrispondente estero;

¹⁴ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

c) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) di precisare per iscritto le rispettive responsabilità di ogni ente;

e) per quanto riguarda i "*payable-through accounts*" (conti di passaggio), di assicurarsi che il corrispondente estero abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto ai suoi conti ed abbia osservato a loro riguardo gli obblighi di *due diligence* nel rapporto con la clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.

Per quanto riguarda i rapporti con persone politicamente esposte, gli Stati membri impongono a tali enti e persone:

a) di disporre di sistemi di gestione dei rischi adeguati per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;

c) di adottare ogni misura ragionevole per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi o per assicurare un controllo continuo del rapporto d'affari.

2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che permetta ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

3. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo in sistemi di riciclaggio.

SEZIONE 4

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE* DA PARTE DI TERZI

Articolo 12

Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

In caso di ricorso a terzi, la responsabilità finale continua tuttavia a spettare agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

1. Ai fini della presente sezione, si intende per "terzi" gli enti o le persone equivalenti a quelli enumerati all'articolo 2 che soddisfino le condizioni seguenti:

- a) essere soggetti all'obbligo di registrazione professionale;
- b) applicare misure di *due diligence* nel rapporto con la clientela e di conservazione dei documenti equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e essere soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva di cui al capo V, sezione 2, o essere situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui ritengono che un paese terzo non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 13 bis

Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di consentire a terzi provenienti dal paese terzo in questione di assolvere per loro conto gli obblighi di *due diligence* nel rapporto con la clientela.

Articolo 14

I terzi mettono immediatamente a disposizione dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge le informazioni corrispondenti agli obblighi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Una copia dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.

Articolo 15

Ciascuno Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e punto 3, lettere da a) a d), situati sul suo territorio di riconoscere ed accettare i risultati delle procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), applicate conformemente alla presente direttiva da enti o persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e punto 3, lettere da a) a d), che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14, anche se i documenti o i dati sui quali ci si è basati per soddisfare tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge.

Articolo 16

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere assimilati, ai sensi del contratto, all'ente o alla persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

Capo III

Obblighi di informazione

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 17

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di esaminare con particolare attenzione ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio ed in particolare le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché tutte le operazioni insolite prive di un oggetto economico o legale evidente.

Articolo 18

Ciascuno Stato membro istituisce un'unità di informazione finanziaria (UIF) per combattere efficacemente il riciclaggio.

L'UIF è un'unità nazionale centrale, dotata di risorse adeguate. Essa è incaricata di ricevere e, nella misura consentita, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni finanziarie che riguardano i fondi di sospetta provenienza illecita o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

Articolo 19

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:

a) informando direttamente e prontamente l'unità di informazione finanziaria, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso un'operazione o un tentativo di riciclaggio;

b) fornendo prontamente all'unità di informazione finanziaria, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'unità di informazione finanziaria dello Stato membro nel cui territorio sono situati l'ente o la persona che trasmettono le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 30.

Articolo 20

1. Nel caso dei notai e degli altri professionisti legali indipendenti di cui all'articolo 2, punto 3, lettera b), gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come l'autorità alla quale vanno trasmesse le informazioni in primo luogo, anziché inviarle all'unità di informazione finanziaria. In tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e l'unità di informazione finanziaria.

2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Articolo 21

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio prima di avere informato l'unità di informazione finanziaria.

L'unità di informazione finanziaria può, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione.

Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, gli enti e le persone di cui trattasi informano l'unità di informazione finanziaria immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

Articolo 22

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti informino direttamente e prontamente l'unità di informazione finanziaria qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprono fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'unità di informazione finanziaria qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio.

Articolo 23

La comunicazione, conformemente ai requisiti della presente direttiva, delle informazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 all'unità di informazione finanziaria da parte degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

Articolo 24

Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'unità di informazione finanziaria, un caso sospetto di riciclaggio.

SEZIONE 2

DIVIETO DI COMUNICAZIONE

Articolo 25

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio.

Quando professionisti legali indipendenti e notai, revisori dei conti, contabili e consulenti tributari operanti in qualità di professionisti legali indipendenti tentano di dissuadere un

cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del primo paragrafo.

Capo IV

Tenuta delle registrazioni e dati statistici

Articolo 26

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti, affinché possano costituire un elemento di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio:

- a) per quanto riguarda le procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto con il loro cliente;
- b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari;
- c) per quanto riguarda i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 15 000 EUR, le scritture e le registrazioni per almeno cinque anni dopo la loro esecuzione.

Articolo 27

1. Gli Stati membri impongono agli enti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare nelle loro succursali e controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di *due diligence* nel rapporto con la clientela e di conservazione dei documenti.

Quando la legislazione del paese terzo non assicura l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non assicura l'applicazione delle misure richieste al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 28

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i loro enti creditizi e finanziari possano rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'unità di informazione finanziaria o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

Articolo 29

Gli Stati membri assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi antiriciclaggio, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'unità di informazione finanziaria ed il seguito dato a tali segnalazioni, nonché, su base annuale, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati connessi al riciclaggio.

Capo V

Provvedimenti di prevenzione e di coercizione

SEZIONE 1

PROCEDURE INTERNE, FORMAZIONE E FEEDBACK

Articolo 30

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di introdurre adeguate politiche e procedure in materia di *due diligence* nel rapporto con la clientela, di segnalazione, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio.

Articolo 31

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di adottare misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, punto 3, svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia possibile, venga garantito un feedback tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio e sul seguito dato a tali segnalazioni.

SEZIONE 2

VIGILANZA

Articolo 32

1. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività.

2. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

Articolo 33

1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di controllare in modo efficace l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte degli enti e delle persone che rientrano nel suo campo di applicazione.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la possibilità di ottenere informazioni, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

SEZIONE 3

SANZIONI

Articolo 34

Le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 35

1. Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili di violazioni degli obblighi in materia di conservazione dei documenti, di identificazione dei clienti e di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla presente direttiva che siano commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona, operante o a titolo individuale o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che occupi una posizione dirigente nell'ambito di tale persona giuridica, su una delle basi seguenti:

- a) potere di rappresentanza della persona giuridica,
- b) potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica,
- c) potere di esercitare il controllo nel quadro della persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile il compimento delle infrazioni di cui al paragrafo 1 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Articolo 36

Gli Stati membri assicurano che una persona giuridica considerata responsabile di infrazioni degli obblighi in materia di conservazione dei documenti, di identificazione dei clienti e di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla presente direttiva sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti tra l'altro:

- a) ammende;
- b) il divieto di accedere a sovvenzioni o aiuti pubblici;
- c) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- e) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

Capo VI

Misure d'esecuzione e di modifica

Articolo 37

1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, le seguenti misure di esecuzione:

- a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, punto 2, lettere a) e d), punti 5, 8, 9, 10, 11 e 12;
- b) adozione di norme dettagliate riguardanti l'identificazione delle situazioni che presentano un basso rischio di riciclaggio di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3;
- c) adozione di norme dettagliate riguardanti l'identificazione delle situazioni che presentano un rischio elevato di riciclaggio di cui all'articolo 11;
- d) adozione di norme dettagliate riguardanti l'identificazione delle situazioni nelle quali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate imprese che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

2. La Commissione adegua, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, gli importi di cui all'articolo 2, lettera f), all'articolo 6, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), per tenere conto dell'inflazione.

3. La Commissione adotta una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, che constata che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) o c), o all'articolo 13, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non assicura l'applicazione delle misure richieste all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 38

1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, in appresso "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 39

La Commissione elaborerà entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 40

La direttiva 91/308/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

Articolo 41

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 42

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 43

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c) e e),	Articolo 1, lettera C
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)	
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2 bis, punto 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2 bis, punto 2
Articolo 2, punto 3, lettere a), b) e da e) a g),	Articolo 2 bis, punti da 3 a 7
Articolo 2, punto 3, lettere c) e d),	
Articolo 3, punto 1	Articolo 1, lettera A
Articolo 3, punto 2, lettera a)	Articolo 1, lettera B, punto 1
Articolo 3, punto 2, lettera b)	Articolo 1, lettera B, punto 2
Articolo 3, punto 2, lettera c)	Articolo 1, lettera B, punto 3
Articolo 3, punto 2, lettera d)	Articolo 1, lettera B, punto 4
Articolo 3, punto 2, lettera e)	Articolo 1, lettera B, punto 2
Articolo 3, punto 3	-
Articolo 3, punto 4	-
Articolo 3, punto 5	Articolo 1, lettera D)
Articolo 3, punto 6	Articolo 1, lettera E, primo comma
Articolo 3, punto 7	Articolo 1, lettera E, secondo comma
Articolo 3, punto 7, lettera a)	-
Articolo 3, punto 7, lettera b)	Articolo 1, lettera E, primo trattino
Articolo 3, punto 7, lettera c)	Articolo 1, lettera E, secondo trattino
Articolo 3, punto 7, lettera d)	Articolo 1, lettera E, terzo trattino
Articolo 3, punto 7, lettera e)	Articolo 1, lettera E, quarto trattino

Articolo 3, punto 7, lettera f)	Articolo 1, lettera E, quinto trattino e terzo comma
Articolo 3, punto 8	-
Articolo 3, punto 9	-
Articolo 3, punto 10	-
Articolo 3, punto 11	
Articolo 3, punto 12	-
Articolo 4	Articolo 15
Articolo 5	-
Articolo 6, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 6, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 6, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 6, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a);	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1, lettera da b) a d)	-
Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 7, paragrafo 3	-
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafi 2 e 3	
Articolo 9	Articolo 3, paragrafi 5 e 6
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a);	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c)	
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a);	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)	
Articolo 10 bis	

Articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 3, paragrafo 11
Articolo 11, paragrafo 1, terzo e quarto comma	-
Articolo 11, paragrafi 2 e 3	-
Articolo 12	-
Articolo 13	-
Articolo 13 bis	
Articolo 14	-
Articolo 15	-
Articolo 16	-
Articolo 17	Articolo 5
Articolo 18	
Articolo 19	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 20	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 21	Articolo 7
Articolo 22	Articolo 10
Articolo 23	Articolo 9
Articolo 24	-
Articolo 25, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 25, secondo comma	
Articolo 26, lettera a)	Articolo 4, primo trattino
Articolo 26, lettera b)	Articolo 4, secondo trattino
Articolo 26, lettera c)	-
Articolo 27	-
Articolo 28	-
Articolo 29	-
Articolo 30	Articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

Articolo 31, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), prima frase
Articolo 31, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase
Articolo 31, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 31, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 32	
Articolo 33	
Articolo 34	Articolo 14
Articolo 35	
Articolo 36	
Articolo 37	
Articolo 38	
Articolo 39	Articolo 17
Articolo 40	
Articolo 41	Articolo 16